

PROROGA DI FERRAGOSTO

CIRCOLARE CONTABILE - FISCALE

N. 14/2023

Segnaliamo che, anche per il 2023 è operativa la c.d. “*proroga di Ferragosto*”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto (che slitta al 21 agosto in quanto quest’anno il giorno 20 cade di domenica e quindi la scadenza viene rinviata al lunedì successivo).

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 21 agosto 2023.

- Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio;
- Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili);
- Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali);
- Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “*proroga di ferragosto*” si applica anche ai tributi, comprese le sanzioni e gli interessi, dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;

Circolari precedenti:

*N.13 – bonus
aggiornamento RT*

*N.12 – bando export
2023*

*N.11 – Proroga dei
versamenti per
soggetti ISA*

*N.10 – Raccolta dati
pf*

*N.9 – Registratore
telematico*

*N.8 - Crediti energia
e gas depotenziati*

...

Tutte le circolari
sono disponibili sul
sito
www.studiovitali.it
nella sezione
NOTIZIE

- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Sono invece sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini:

- per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatizzati (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972);
- per il pagamento delle comunicazioni inviate dopo i controlli formali (articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973);
- per il pagamento degli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Morbegno, 07 agosto 2023

Cordiali Saluti
STUDIO VITALI